COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

62.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3

Disegno e proposta di legge (Discussione ed approvazione):

VERNOLA ed altri: Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale (*Approvati, in un testo unificato, dalla Camera e modificati dal Senato*) (1203-1298-*B*) . . . 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* . 3, 4, 15, 16, 30 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 46

ALIBRANDI TOMMASO 32

BARBERA AUGUSTO 29, 30, 31, 32 36, 41, 42, 45

BOZZI ALDO 15, 31, 32, 36,,37

DE MARTINO GUIDO 37

FERRARA GIOVANNI 4, 34, 36, 37, 38, 43

LODA FRANCESCO . . 14, 15, 33, 36, 37, 39, 42, 43

RODOTÀ STEFANO 28

SPADACCIA GIANFRANCO 40, 41, 42, 44, 45

TASSI CARLO 35, 38

VINCENZI BRUNO 36. 40

ZANONE VALERIO, *Ministro per l'ecologia* . 15 32, 34, 37, 42, 43

Votazione segreta:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 46

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,5.

TOMMASO ALIBRANDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Bosco Manfredi e Mattarella sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Perrone e Nicotra.

Discussione del disegno e della proposta di legge Vernola ed altri: Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale (Approvati, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato) (1203-1298-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno e della proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Vernola, Labriola, Reggiani, Bozzi, Bassanini, Bressani e Vincenzi: « Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale », già approvati, in un testo unificato, dalla Camera nella seduta del 24 luglio 1985 e modificato dal Senato nella seduta dell'8 maggio 1986.

Ricordo che, nel corso del precedente esame dei provvedimenti in sede referente, la Commissione, dopo la relazione introduttiva, aveva proceduto ad un'ampia discussione di carattere generale. Richiamo, pertanto, la relazione introduttiva svolta in quella sede.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

La Camera aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

1. È istituito il Ministero per l'ambiente.

2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale.

3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente naturale; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente e degli equilibri ecologici, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.

5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ecosistema e la conservazione della natura.

6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente.

Il Senato l'ha così modificato:

ART. 1.

1. È istituito il Ministero dell'ambiente.

2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.

3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.

5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.

6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente.

GIOVANNI FERRARA. Desidero intervenire sulle modifiche apportate all'articolo 1 dall'altro ramo del Parlamento.

Dato che la Commissione si espresse, in sede referente, sull'incongruità della dizione definitoria « Ministero dell'ambiente » adottata per indicare l'istituendo dicastero, vorrei domandare alla sua cortesia se non ritiene non dico opportuno, ma elegante ripristinare la dizione preferita dalla I Commissione nel corso del precedente esame.

Per questo motivo, mi riservo di presentare un emendamento in tal senso.

Se si ritiene che la mia proposta emendativa possa turbare l'ordine del tutto abdicatorio di questo ramo del Parlamento, non la formulerò; prendo atto, però, che tale atteggiamento abdicatorio è condiviso dai più all'interno della Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ferrara per l'intervento testé svolto che, ritengo, assorba tutti i successivi dello stesso tenore.

GIOVANNI FERRARA. Certo.

PRESIDENTE. Condivido in linea di principio la questione da lei posta, ed a parte le considerazioni generali che escludono interventi abdicatori, mi permetto di farle osservare che la vera questione non è rappresentata dalla minuzia linguistica introdotta dal Senato, quanto dalla sostituzione - per altro accolta - del termine « ecologia » con quello di « ambiente ». Per quanto riguarda le preposizioni articolate, lascerei al Senato di scegliere la migliore.

Pongo in votazione le modificazioni apportate dal Senato all'articolo 1.

(*Sono approvate*).

La Camera aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. Il Ministero esercita:

a) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;

b) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) le funzioni già attribuite ad organi centrali dello Stato, in materia di inquinamento atmosferico, salvo quelle previste dall'articolo 102, nn. 3, 5 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità;

d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilte per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti.

3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma.

4. Il Ministro per l'ambiente è membro del CIPE, del CIPI e del CIPAA.

5. Il Ministro per l'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.

6. Il Ministro per l'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.

7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro per l'ambiente le funzioni di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonché le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche.

8. Sono adottati di concerto con il Ministro per l'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

9. Sono esercitate dal Ministro per l'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile le funzioni già attribuite al Ministro della marina mercantile dagli articoli 25, 26, 27, 28, 30 e 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

10. Il Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro per l'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

11. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro per l'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica o biologica.

12. Sono adottati dal Ministro per lo ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del de-

creto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.

13. Il Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e sentito il Ministro della sanità, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.

14. Il Ministro per l'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.

15. Il Ministro per l'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, determina le zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. Il Ministero esercita:

a) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, dalle successive modifiche ed integrazioni e quelle attribuite dalla stessa legge e al Ministero dei lavori pubblici;

b) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'articolo 102, numeri 1), 3), 4), 5), 7) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità;

d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2.

4. Il Ministro dell'ambiente è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA).

5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.

6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.

7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonché le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche.

8. Sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste

marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle riserve marine, di cui agli articoli 26, primo comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono adottati con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile.

10. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al comma terzo, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente:

« *i*) un rappresentante del Ministero dell'ambiente ».

11. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto è sostituito dal seguente:

« Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute ».

12. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il regolamento è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ».

13. L'articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è soppresso.

14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

15. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore.

16. Sono adottati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.

17. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.

18. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.

19. Il Ministro dell'ambiente partecipa al concerto per la predisposizione del piano nazionale per la protezione civile.

20. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunità Europea.

Pongo in votazione le modificazioni apportate dal Senato all'articolo 2.

(*Sono approvate*).

La Camera aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Il Ministro per l'ambiente promuove le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento delle funzioni di tutela

dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi del Ministero per i beni culturali e ambientali in ordine alla tutela dei beni ambientali, limitatamente alle bellezze naturali e panoramiche, di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

1. Il Ministro dell'ambiente ed il Ministro per i beni culturali e ambientali assumono di intesa le iniziative necessarie per assicurare il coordinato esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza.

Pongo in votazione le modificazioni apportate dal Senato all'articolo 3.

(*Sono approvate*).

La Camera aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro per l'ambiente su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili ».

2. Il sesto comma dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per l'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

1. Nell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili ».

2. Nell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma sesto è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali ».

Pongo in votazione le modificazioni apportate dal Senato all'articolo 4.

(*Sono approvate*).

La Camera aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

1. I territori nei quali istituire parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro per l'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero per l'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica internazionale.

3. Il Ministro per l'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione natularistica, verificandone l'osservanza.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.

3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale.

Pongo in votazione le modificazioni apportate dal Senato all'articolo 5.

(*Sono approvate*).

La Camera aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

1. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro per l'ambiente sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.

2. I progetti delle opere di competenza statale o di enti pubblici anche economici sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro per l'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispostivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente.

3. Il Ministro per l'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi 90 giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per l'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro per l'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo

all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nel caso previsto dall'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto.

Pongo in votazione le modificazioni apportate dal Senato all'articolo 6.

(*Sono approvate*).

La Camera aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti, caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecolo-

gici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, sono dichiarati « aree ad elevato rischio di crisi ambientale ».

2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale è deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente, d'intesa con le regioni interessate.

3. Con la deliberazione di cui al comma precedente sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento. Il piano, predisposto d'intesa con le regioni interessate dal Ministro per l'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Il piano, sulla base della ricognizione delle fonti inquinanti, dispone un programma, anche pluriennale, di misure dirette:

a) alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento.

5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi previsti, il fabbisogno finanziario annuale cui si farà fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per l'ambiente, determinati con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

6. L'adozione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

7. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro per l'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti, caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, sono dichiarati « aree ad elevato rischio di crisi ambientale ».

2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale è deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate.

3. Con la deliberazione di cui al precedente comma 2 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento e le direttive per la formazione di un piano di disinquinamento. Il piano, predisposto d'intesa con le regioni interessate dal Ministro dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Il piano, sulla base della ricognizione delle fonti inquinanti, dispone un programma, anche pluriennale, di misure dirette:

a) alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento.

5. Il piano definisce, per l'attuazione degli interventi previsti, il fabbisogno finanziario annuale cui si farà fronte con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, determinati con le modalità di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

6. L'adozione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

7. Ai fini dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accer-

tata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

Pongo in votazione le modificazioni apportate dal Senato all'articolo 7.

(*Sono approvate*).

La Camera aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministero per l'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.

2. Il Ministro per l'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte degli organi periferici dello Stato, nonché da parte delle regioni o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro per l'ambiente previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori, o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti.

4. Ferme restando le eventuali responsabilità amministrative per danno pubblico ambientale, in caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 650 del codice penale.

5. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno all'ambiente naturale e del patrimonio ecologico il Ministro per l'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri istituito presso il Ministero per l'ambiente.

6. Il Ministro si avvale altresì, in attesa della relativa nuova disciplina, del Corpo forestale dello Stato, previa intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, delle altre forze di polizia, previa intesa con il Ministro dell'interno e con gli altri Ministri interessati, nonché, di intesa con il Ministro della marina mercantile, delle capitanerie di porto.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministero dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.

2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente, e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le neces-

sarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.

Pongo in votazione le modificazioni apportate dal Senato all'articolo 8.

(*Sono approvate*).

La Camera aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, restano disciplinate dalle norme vigenti le funzioni amministrative delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nelle materie previste dalla presente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione è esercitata fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente.

3. Il Ministro per l'ambiente emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni, fatte salve le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. L'ordinanza del Ministro per l'ambiente prevista dal precedente articolo 8, comma terzo, è emanata d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali, quando la mancata attuazione o inosservanza delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente avvenga da parte di organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Il Ministro per l'ambiente, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

6. Il Ministero per l'ambiente e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro esclusiva competenza, e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione, la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie previste dalla

presente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione è esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Il Ministro dell'ambiente emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni, fatte salve le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

3. Il Ministro dell'ambiente, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

4. Il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

Pongo in votazione le modificazioni apportate dal Senato all'articolo 9.

(*Sono approvate*).

La Camera aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi del Ministero per l'ambiente:

a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;

b) servizio conservazione della natura;

c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;

d) servizio affari generali e del personale.

2. Le attribuzioni dei servizi e le relative piante organiche sono definite nel regolamento di organizzazione del Ministero. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente.

3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi del Ministero dell'ambiente:

a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;

b) servizio conservazione della natura;

c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;

d) servizio affari generali e del personale.

2. Le attribuzioni dei servizi e le relative piante organiche sono definite nel regolamento di organizzazione del Ministero. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.

L'onorevole Loda ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, dopo la lettera « d) », *aggiungere la seguente*:

« *e*) Servizio di intervento ecologico ».
10. 1.

FRANCESCO LODA. Ritengo che la Commissione possa valutare l'accoglimento del

mio emendamento riguardante il perfezionamento organizzatorio dell'istituendo dicastero, il cui interesse sicuramente non sfuggirà al ministro. Al fine di rendere più completo il quadro dei servizi indicati dall'articolo 10, a mio avviso, è opportuno prevedere l'istituzione del servizio di intervento ecologico. Tale servizio potrebbe essere inserito dopo il punto *d*) dell'articolo in discussione, a completamento dei servizi di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale; conservazione della natura e valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente.

PRESIDENTE. Dandole atto della presentazione dell'emendamento, indipendentemente dalle opinioni che il ministro esprimerà, ritengo che le competenze cui lo emendamento dell'onorevole Loda fa riferimento possano ritenersi comprese in quelle previste nel punto *a*) dell'articolo 10. Domando al presentatore se sarebbe disposto a ritirare l'emendamento, in presenza di una dichiarazione ufficiale del ministro che il servizio rientra nel punto *a*) e che la sua specificazione potrà avvenire in sede di attuazione amministrativa.

FRANCESCO LODA. Desidero sottolineare che la specifica finalizzazione del servizio ha una sua particolare giustificazione nell'ambito organizzatorio del Ministero, anche per un problema attinente alla pari dignità tra gli uffici.

PRESIDENTE. Sarebbe utile una dichiarazione interpretativa del ministro sul punto.

ALDO BOZZI. Anche io sono dell'avviso che la proposta di modifica dell'onorevole Loda, utile per altri aspetti, sia superflua, in quanto il servizio di intervento ecologico può ritenersi rientrante nelle previsioni della lettera *a*), nonché *b*) e *c*).

VALERIO ZANONE, *Ministro per l'ecologia*. Desidero precisare che, allo stato attuale, il servizio di intervento ecologico esiste presso il mio ufficio, ma proprio per la mancanza di un ministero regolarmente istituito, esso ricade nella competenza di altre amministrazioni dello Stato. Tale servizio cerca di tener conto delle sollecitazioni su problemi ecologici di varia indole che vengono da molti cittadini, da associazioni ed enti locali. Con l'istituzione del Ministero dell'ambiente, e la costituzione dei quattro servizi centrali, l'attività svolta attualmente da tale ufficio potrà ritenersi rientrante sia in quella prevista al punto *a*) (prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale) sia in quella di cui al punto *c*) (valutazione dell'impatto ambientale e informazione ai cittadini). Condividendo in pieno la posizione del presidente su questo problema, colgo l'occasione per ringraziarlo per aver autorevolmente sostenuto stamane in Assemblea, in mia involontaria, ma pur sempre colpevole assenza, la necessità che l'esame di questo progeto di legge avvenisse in Commissione in sede deliberante.

PRESIDENTE. Ritengo che le dichiarazioni rese dal ministro lo vincolino nell'attuazione della legge in merito alla questione delle competenze di cui all'emendamento Loda. Invito pertanto il proponente a trasformarlo in un ordine del giorno. Dico questo perché, indipendentemente dalle preoccupazioni politico-legislative del ministro, avrei qualche difficoltà ad ammettere questo emendamento, se si considera che è riferito ad un articolo che il Senato non ha modificato.

FRANCESCO LODA. Eccetto il secondo comma.

PRESIDENTE. Si tratta solo di una modifica di carattere lessicale. Ma non voglio porre ora una questione di ammissibilità, per cui mi limito ad invitare l'onorevole Loda a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, tenuto conto delle dichiarazioni del ministro, sulle quali anche il relatore concorda.

FRANCESCO LODA. Accetto l'invito e ritiro il mio emendamento, riservandomi di

trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le modificazioni apportate dal Senato all'articolo 10.

(*Sono approvate*).

La Camera aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

1. Organo tecnico-scientifico del Ministero per l'ambiente è il Comitato scientifico.

2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente:

a) da nove esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i beni culturali e ambientali, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta del mare, del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali;

d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'ambiente e durano in carica quattro anni.

4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro per l'ambiente.

5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge e su ogni altra questione ad esso sottoposta dal Ministro per l'ambiente.

6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero.

7. Il Ministro per l'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero per l'ambiente.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

1. Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente è il Comitato scientifico.

2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente:

a) da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

c) da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali;

d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei Lincei.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.

4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente.

6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero.

7. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo 12, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette.

Pongo in votazione le modificazioni apportate dal Senato all'articolo 11.

(*Sono approvate*).

La Camera aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

1. È istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione:

a) un rappresentante di ogni regione e delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) sei rappresentanti dei comuni e tre rappresentanti delle province, designati rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dall'Unione province italiane;

c) quindici rappresentanti di enti ed associazioni operanti nel campo della protezione dell'ambiente aventi carattere nazionale o interregionale.

2. Il Ministro per l'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, può invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro.

3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro per l'ambiente ed è rinnovato ogni tre anni. Elegge nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministro per l'ambiente.

4. Il Consiglio esprime, in seduta plenaria, il proprio avviso sulle materie indicate nella presente legge e sulle questioni ad esso sottoposte dal Ministro per l'ambiente.

5. Il Consiglio può proporre iniziative al Ministro per l'ambiente per il raggiungimento delle finalità indicate nel terzo comma dell'articolo 1.

6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, che è allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento.

Il Senato l'ha così modificato:

ART. 12.

1. È istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione:

a) un rappresentante designato da ogni regione; per il Trentino-Alto Adige, uno designato dalla provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di Bolzano;

b) sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre dalla Unione delle province d'Italia;

c) quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui al successivo articolo 13;

d) un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL.

2. Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, può invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro e degli ordini professionali.

3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro dell'ambiente ed è rinnovato ogni tre anni. Elegge nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministero dell'ambiente.

4. Il Consiglio dà pareri ed avanza proposte nelle materie indicate dalla presente legge nei casi e con le modalità stabilite con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale.

5. Il Consiglio può proporre iniziative al Ministro dell'ambiente per il raggiungimento delle finalità indicate nell'articolo 1, comma 3.

6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all'articolo 1, comma 6, che è allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento.

7. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione le modificazioni apportate dal Senato all'articolo 12.

(*Sono approvate*).

La Camera aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

1. I gruppi e le associazioni, individuati rispettivamente con decreto del Ministro per l'ambiente, adottato su parere conforme del Consiglio nazionale di cui al precedente articolo 12, o con atto della regione competente, hanno diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso il Ministero per l'ambiente, le regioni, i comuni e le unità sanitarie locali.

2. Il Ministro per l'ambiente assicura comunque la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 13.

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente articolo 12, comma 1, lettera *c*), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.

Pongo in votazione le modificazioni apportate dal Senato all'articolo 13.

(*Sono approvate*).

Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 14.

1. Il Ministro dell'ambiente assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.

2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l'ambiente debbono essere motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalità dei cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere

diffuso, vengono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, con la menzione del numero del Bollettino Ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo integrale degli atti stessi nonché il processo verbale delle sedute.

3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenere copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata.

Pongo in votazione l'articolo 14 introdotto dal Senato.

(*È approvato*).

La Camera aveva approvato l'articolo 14 e le annesse tabelle A e B nel seguente testo:

ART. 14.

1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero per l'ambiente sono stabiliti in conformità alle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.

3. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

4. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al comma precedente, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 della ex carriera ausiliaria, di cui 2 con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10 con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); 3 della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con la qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); 8 della ex carriera di concetto, di cui 7 con qualifica di ragioniere o segretario (sesto livello funzionale) e 1 con qualifica di ragioniere capo o segretario capo (settimo livello funzionale); 10 della ex carriera direttiva, di cui 7 con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).

5. I profili professionali di ufficiale e di assistente ecologico saranno determinati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di organico il Ministro per l'ambiente potrà provvedere mediante inquadramento a domanda:

a) del personale già in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero per l'ambiente.

7. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del Ministro per l'ambiente di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sentito, per il personale di cui alla precedente lettera *b*), il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza.

8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero per l'ambiente, il Ministro per l'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 50 unità, di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

TABELLA A.

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
—	—	—	—	—
	Quadro A - Dirigenti amministrativi.			
C	Dirigente generale	1	Direttore di servizio	1
D	Dirigente superiore	3	Vice direttore di servizio - Consigliere ministeriale aggiunto - Ispettore generale	3
E	Primo dirigente	7	Direttore di divisione - Vice consigliere ministeriale	7
		11		
	Quadro B - Dirigenti tecnici.			
C	Dirigente generale	3	Direttore di servizio	3
D	Dirigente superiore	3	Vice direttore di servizio - Consigliere ministeriale aggiunto - Ispettore generale	3
E	Primo dirigente	7	Direttore di divisione - Vice consigliere ministeriale	7
		13		

TABELLA *B*.

Carriera direttiva amministrativa.

7° e 8° livello funzionale . . . . . Posti n. 30

Carriera direttiva tecnica.

7° e 8° livello funzionale . . . . . Posti n. 30

TABELLA *B/1*.

Carriera di concetto.

6° e 7° livello funzionale:

Segretari . . . . . Posti n. 70

Ragionieri . . . . . Posti n. 10

Ufficiali ecologici . . . . . Posti n. 50

TABELLA *B/2*.

Carriera esecutiva.

4° e 5° livello funzionale:

Coadiutore meccanografo . . . . . } Posti n. 40

Assistente ecologico . . . . . }

Coadiutore (archivista dattilografo) . . . . Posti n. 96

TABELLA *B/3*.

Carriera ausiliaria.

2° e 3° livello funzionale:

Commesso . . . . . Posti n. 30

Agente tecnico . . . . . Posti n. 20

Il Senato, che non ha apportato modifiche alla tabella *A*, ha così modificato questo articolo - che, in seguito all'introduzione dell'articolo 14, è divenuto articolo 15 - e l'annessa tabella *B*.

ART. 15.

1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente sono stabiliti in conformità alle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

2. Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.

3. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

4. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al precedente comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: tre della ex carriera ausiliaria, di cui due con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e una con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); undici della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui dieci con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); tre della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); otto della ex carriera di concetto, di cui sette con qualifica di ragioniere o segretario (sesto livello funzionale) e una con qualifica di ragioniere capo o segretario capo (settimo livello funzionale); dieci della ex carriera direttiva, di cui sette con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e tre con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).

5. I profili professionali di ufficiale e di assistente ecologico saranno determinati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente potrà provvedere mediante inquadramento a domanda:

a) del personale di ruolo già in posizione di comando e di quello fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;

c) del personale di ruolo in posizione di comando presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni e integrazioni.

7. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito, per il personale di cui al precedente comma 6, lettera *b*), il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza e, per quello di cui allo stesso comma 6, lettera *c*), il capo dell'amministrazione di appartenenza.

8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 35 unità, di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

TABELLA *B*.

Carriera direttiva amministrativa.

7° e 8° livello funzionale . . . . . Posti n. 20

Carriera direttiva tecnica.

7° e 8° livello funzionale . . . . . Posti n. 40

TABELLA *B/1*.

Carriera di concetto.

6° e 7° livello funzionale:

Segretario . . . . . Posti n. 70

Ragioniere . . . . . Posti n. 10

Ufficiale ecologico . . . . . Posti n. 50

TABELLA *B/2*.

Carriera esecutiva.

4° e 5° livello funzionale:

Coadiutore meccanografo . . . . . } Posti n. 40
Assistente ecologico . . . . . }

Coadiutore (archivista dattilografo) . . . . Posti n. 96

TABELLA *B/3*.

Carriera ausiliaria.

2° e 3° livello funzionale:

Commesso . . . . . Posti n. 30

Agente tecnico . . . . . Posti n. 20

Pongo in votazione le modificazioni apportate dal Senato all'articolo 15 (articolo 14 del testo approvato dalla Camera) ed all'annessa tabella B.

(*Sono approvate*).

Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 16.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il 30 per cento dei posti di primo dirigente, di cui all'allegata tabella *A*, è conferito, mediante concorso speciale per esame, al personale già appartenente all'ex carriera direttiva in servizio presso l'Ufficio del Ministro per la ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del diploma di laurea, inquadrato nella settima e nella ottava qualifica funzionale, con almeno nove anni di servizio effettivo nella qualifica stessa.

Pongo in votazione l'articolo 16 introdotto dal Senato.

(*È approvato*).

La Camera aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

Il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è trasferito al Ministero per l'ambiente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è regolato il passaggio di funzioni, beni e personale.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito all'introduzione degli articoli 14 e 16, è diventato articolo 17:

ART. 17.

1. In attesa della aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con competenze relative all'ambiente e al territorio, compresa la formazione di eventuali istituti e di un centro dati, il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è trasferito al Ministero dell'ambiente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è regolato il passaggio di funzioni, beni e personale, nonché la conseguente variazione delle tabelle organiche allegate alla presente legge.

Pongo in votazione le modificazioni apportate dal Senato all'articolo 17 (articolo 15 del testo approvato dalla Camera).

(*Sono approvate*).

La Camera aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

ART. 16.

1. Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni la lesione dell'interesse della collettività alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente o dei singoli beni ambientali, deteriorandoli o distruggendoli in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento del danno pubblico prodotto dalla sua azione od omissione.

2. La giurisdizione in materia di risarcimento del danno pubblico ambientale appartiene alla Corte dei conti, fatta salva ogni altra possibile azione presso i competenti organi giurisdizionali secondo le leggi vigenti.

3. Tra il giudizio di responsabilità per danno pubblico ambientale e gli altri giudizi non sussiste pregiudizialità.

4. Qualsiasi cittadino, in modo singolo o associato, può denunciare al pubblico ministero presso la Corte dei conti qualsiasi fatto lesivo dell'interesse di cui al primo comma. Il pubblico ministero, qualora ritenga di non promuovere l'azione, archivia la denuncia con provvedimento motivato dandone comunicazione senza ritardo al denunciante.

5. Per la tutela dell'interesse della collettività di cui al primo comma le associazioni e gli altri soggetti collettivi portatori di interessi alla tutela dell'ambiente sono legittimati a costituirsi parte civile nei procedimenti penali ed a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito all'introduzione degli articoli 14 e 16 è diventato articolo 18:

ART. 18.

1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.

2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.

4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.

5. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino, e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.

8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Gli onorevoli Rodotà e Ferrara hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

1. Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni la lesione dell'interesse della collettività alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente e dei singoli beni ambientali, tutelati ai sensi delle leggi vigenti, deteriorandoli o distruggendoli in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato del danno pubblico prodotto dalla sua azione od omissione.

2. Per il danno pubblico ambientale prodotto da privati è competente il giudice civile. Per il danno pubblico ambientale prodotto da dipendenti ed amministratori pubblici per violazione di doveri di ufficio, è competente la Corte dei conti. Resta ferma la competenza del giudice penale e del giudice amministrativo nelle materie di loro spettanza.

3. L'azione di risarcimento del danno pubblico ambientale contro i privati, anche se esercitata in sede penale, è promossa dalla pubblica amministrazione.

4. L'azione di risarcimento del danno pubblico ambientale contro i dipendenti e gli amministratori pubblici è promossa dal pubblico ministero presso la Corte dei conti, il quale è tenuto a dare imme-

diata comunicazione agli interessati all'inizio dell'istruttoria a loro carico, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa.

5. Le associazioni protezionistiche e i cittadini possono denunciare alla pubblica amministrazione ed al Procuratore Generale presso la Corte dei conti fatti lesivi dell'interesse ambientale imputabili rispettivamente a privati o a dipendenti ed amministratori pubblici.

6. Il pubblico ministero presso la Corte dei conti, qualora reputi che non si debba promuovere l'azione di responsabilità amministrativa per danno pubblico ambientale, richiede al Presidente della sezione giurisdizionale competente della Corte dei conti di pronunciare decreto di archiviazione.

7. Il Presidente della Sezione, se non ritiene di accogliere la richiesta, rimette gli atti al pubblico ministero, il quale è tenuto a procedere.

8. Le associazioni protezionistiche individuate dal giudice in base ai criteri di cui all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi di responsabilità per danno pubblico ambientale promossi dalla pubblica amministrazione o dal pubblico ministero presso la Corte dei conti e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per la tutela dello interesse della collettività di cui al primo comma.

9. Il giudice può disporre, sempre che sia possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato e condanna al risarcimento del danno.

10. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.

11. Gli eredi dei responsabili per danno pubblico ambientale rispondono limitatamente ai vantaggi loro pervenuti in conseguenza del danno pubblico prodotto dal loro dante causa.

12. Per la riscossione dei crediti in favore dell'Amministrazione risultanti dalle sentenze di condanna sia del giudice ordinario, che della Corte dei conti di cui ai commi precedenti, si applicano le norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

18. 1.

Gli onorevoli Rodotà, Ferrara, Loda e Barbera hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 18 con il seguente:

« Per le materie di cui al primo comma è competente il giudice ordinario, fatta salva la giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ».

18. 2.

Gli onorevoli Barbera e Loda hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

1. Qualunque fatto doloso o colposo che comprometta l'ambiente o singoli beni ambientali o ad essi arrecando danno, alterandoli, deteriorandoli o distruggendoli in tutto o in parte, obbliga il responsabile dell'azione o dell'omissione al risarcimento nei confronti dello Stato del danno prodotto.

2. La giurisdizione, per la materia di cui al comma 1, appartiene al giudice ordinario. Tra il giudizio di responsabilità per danno pubblico ambientale e gli altri giudizi non sussiste pregiudizialità.

3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dalle singole amministrazioni centrali dello Stato, dagli enti territoriali sul cui territorio incidono i beni oggetto del fatto lesivo, nonché dal difensore civico per l'ambiente. Nel caso in cui l'azione sia stata promossa dal difensore civico per l'ambiente, la rinuncia agli atti del giudizio di cui all'articolo 306 del codice di procedura civile può aver luogo anche per atto del Ministro dell'ambiente.

4. I funzionari dirigenti delle amministrazioni statali e regionali e i segretari comunali e provinciali i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto che possa dar luogo a responsabilità per danno ambientale devono farne denuncia al difensore civico per l'ambiente. La denuncia deve essere immediata.

5. L'omissione dolosa o con colpa grave della denuncia di cui al comma precedente fa sorgere a carico di coloro che omisero la denuncia responsabilità civile concorrente per il danno ambientale.

6. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale, costituirsi parte civile nei procedimenti penali e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

7. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino, e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

8. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.

9. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

10. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

11. Le somme riscosse dallo Stato a seguito di sentenze di condanna per danno ambientale sono vincolate a fini di risanamento ambientale con priorità per le zone in cui si sono determinati i danni ambientali che hanno formato oggetto di risarcimento. A tale scopo è istituito un apposito capitolo nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, i cui importi sono successivamente trasferiti su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente.

12. È istituito il difensore civico per l'ambiente al quale, oltre all'azione di cui al comma 3 del presente articolo, spetta segnalare al Ministro per l'ambiente e ai responsabili delle amministrazioni centrali, regionali e locali le azioni od omissioni che comunque possono arrecare danno all'ambiente. Tali segnalazioni sono altresì portate a conoscenza dal difensore civico al Parlamento, nonché ai consigli regionali, provinciali o comunali interessati.

13. Il difensore civico per l'ambiente è scelto d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentito il parere del Ministro per l'ambiente, tra professori ordinari di università in materie giuridiche ovvero fra coloro che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di consigliere della Corte di cassazione, o del Consiglio di Stato, o della Corte dei conti.

14. Il difensore civico per l'ambiente dura in carica un quinquennio e non può esercitare per la durata del suo mandato alcuna attività professionale, né essere amministratore di enti pubblici e privati né ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina il difensore civico per l'ambiente, se professore universitario di ruolo o se magistrato in attività di servizio viene collocato fuori ruolo. Al difensore civico per l'ambiente è assegnata una retribuzione pari a quella spettante al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

15. Alle dipendenze del difensore civico per l'ambiente è posto un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato, su proposta del difensore civico medesimo, con decreto del Ministro per l'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

16. Per l'espletamento dei suoi compiti, il difensore civico per l'ambiente si

avvale altresì di un nucleo di assistenti territoriali, uno per ciascuna regione ordinaria o speciale e per le province di Trento e Bolzano. Gli assistenti del difensore civico per l'ambiente sono scelti tra appartenenti alle magistrature ordinaria e amministrativa, e sono collocati fuori ruolo.

17. Le spese di funzionamento del difensore per l'ambiente e per il nucleo di assistenti territoriali sono posti a carico di un fondo stanziato a tale scopo e iscritto con un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'ambiente.

18. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del difensore civico per l'ambiente e del nucleo degli assistenti territoriali, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'ambiente, sentito il parere del difensore civico per l'ambiente.

18. 3.

Preannuncio inoltre la mia intenzione di presentare un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 18, che mi riservo di motivare.

STEFANO RODOTÀ. Cercherò di dar conto molto brevemente delle due proposte di modifica dell'articolo 18. L'emendamento 18. 1 riproduce quasi alla lettera un testo che era stato predisposto in sede di discussione al Senato e che, per coloro che si preoccupano di taluni « eccessi » della Corte dei conti, potrebbe essere di qualche tranquillità, perché prevede una procedura di maggiore garanzia, tale per altro da poter essere estesa anche al di là dei casi del danno pubblico ambientale. A mio avviso, l'approvazione di tale comma, interamente sostitutivo nello spirito, e in gran parte nella lettera, dell'articolo 18, sarebbe in questo momento la soluzione migliore.

L'emendamento 18. 2 - l'adesione al quale da parte del collega Loda è stata da me particolarmente gradita - recepisce le indicazioni che vengono da una fascia molto larga di associazioni, movimenti, gruppi operanti all'interno stesso della pubblica amministrazione. Tale emendamento tende a far salve, come è detto esplicitamente, la giurisdizione della Corte dei conti nei termini delle disposizioni attualmente vigenti, oltre che la giurisprudenza e l'elaborazione che la medesima Corte dei conti ha messo a punto, in maniera non oppressiva o persecutoria, nei confronti degli amministratori. Comprendo la diffidenza che da parte di qualcuno può esservi nei confronti della crescita delle competenze della Corte dei conti - anche se crescita non sarebbe dal momento che si tratta già di attività che la Corte medesima svolge - ma in presenza di obiezioni di questo genere credo che a ragione possano essere fatte proposte alternative, individuando una sede ritenuta tale da offrire maggiori garanzie. Ma fino a quando ciò non accade, riteniamo che il sistema attuale debba offrire le garanzie necessarie, anche perché non condivido l'opinione espressa dal ministro in una precedente occasione, che comunque questa legge rappresenterebbe, su questo terreno, un passo avanti.

Ho l'impressione - ho già espresso questa preoccupazione in altre sedi - che, in mancanza di una norma di chiusura sul terreno delle garanzie giurisdizionali, anche affermazioni assai importanti come quelle relative all'impatto ambientale e alle aree ad alto rischio ecologico finiscano per fare la fine di tanti proclami di cui le nostre leggi sono piene, negli ultimi trenta anni, nelle materie che ci interessano. Questa è una norma alla quale, non per testardaggine, attribuiamo molto rilievo, in quanto conosciamo il destino di una serie di importanti disposizioni di principio, frutto di cultura buona e di tanta buona volontà, in mancanza proprio della norma di chiusura giurisdizionale. Il ministro dovrebbe rendersene conto prima di noi, altrimenti i suoi sforzi rischiano di essere vanificati sul terreno concreto dell'attuazione. La storia del nostro paese ha visto « rimangiate », sul piano

amministrativo, tante buone riforme elaborate in sede parlamentare. Quindi, la soluzione che prospettiamo in via subordinata - cioè l'emendamento 18. 2 - ci sembra tale da consentire a tutti di trovare un punto di convergenza, senza per altro svuotare la legge del suo significato in una parte determinante.

AUGUSTO BARBERA. Ritengo opportuno che su questo articolo ci si soffermi più a lungo, perché si tratta del complesso di disposizioni che ha suscitato le più vive polemiche e discussioni. Era stata compiuta una scelta, che continuiamo a ritenere la più valida, tenendo conto dell'attuale cornice dell'ordinamento. Tuttavia, non possiamo ignorare che nell'altro ramo del Parlamento i gruppi, all'unanimità o quasi, sono pervenuti ad una conclusione diversa.

La nostra soluzione era rappresentata dal tentativo di consolidare una giurisprudenza della Corte dei conti, tendente a considerare il danno ambientale come danno allo Stato, come danno patrimoniale e, nello stesso tempo, dal tentativo di assorbire nella giurisdizione della Corte dei conti anche le responsabilità degli amministratori locali che, in base al vigente testo unico comunale e provinciale, sono invece sottratti a tale giurisdizione, infatti, per essi è competente la giurisdizione civile. Ricordo tra l'altro che era stato avviato l'esame della proposta Azzaro - che si muoveva nella stessa direzione - esame poi sospeso per vari motivi. Inoltre, si tendeva a ricomprendere, sempre nelle competenze della Corte dei conti, le ulteriori forme di responsabilità in cui altri soggetti possono incorrere.

Il Senato, invece, animato dalle stesse lodevoli intenzioni, almeno credo, ha operato un'inversione della nostra scelta, prevedendo la competenza del giudice civile anziché della Corte dei conti. Sarebbe sbagliato, a mio avviso, pensare di risolvere il problema in riferimento soltanto alle caratteristiche dell'una o dell'altra giurisdizione, infatti, vi sono motivi a favore dell'una e dell'altra. Per quanto si riferisce alla Corte dei conti, dobbiamo tenere in considerazione il fatto che, almeno la procura - non le sezioni giurisdizionali, dove sono pervenuti pochissimi procedimenti - ha accumulato energie ed esperienze che si sono espresse in quella sede.

È anche vero che vi sono argomenti a favore della giurisdizione civile, come per esempio una maggiore garanzia offerta dal giudice civile rispetto al giudice amministrativo contabile. Basti pensare all'assunzione delle prove che nel giudizio civile avviene in contraddittorio, mentre nel giudizio contabile si può procedere anche *inaudita altera parte*.

La soluzione del Senato presenta punti deboli e i nostri emendamenti tendono ad accettare tale soluzione, completandola. I punti deboli nascono dal fatto che nella giurisdizione civile non vi è un organo imparziale, indifferente agli interessi in questione, che possa promuovere l'azione, mentre nella Corte dei conti vi è un procuratore generale, che è altra cosa rispetto all'amministrazione attiva che può promuovere il giudizio. Con la soluzione adottata dal Senato è la stessa pubblica amministrazione a dover promuovere l'azione di responsabilità davanti al giudice; si tratta di un punto debole rilevato dalle associazioni ambientalistiche e che ci trova consenzienti. A questo punto si sarebbe potuta proporre la soluzione di ampliare i casi previsti dal codice di procedura civile per l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi civili. Contro questa ipotesi ostano alcuni argomenti, in primo luogo il fatto che il pubblico ministero, nell'evoluzione di questi ultimi decenni, tende a diventare soggetto a tutela dell'interesse dello Stato-ordinamento, mentre qui, nella misura in cui il danno ambientale è danno patrimoniale, se operassimo una scelta di questo genere finiremmo per tornare indietro, ad un pubblico ministero rappresentante lo Stato-persona.

La nostra soluzione, quindi, sulla base di alcune primissime esperienze straniere, è quella di un « difensore civico per l'ambiente », disciplinato nelle norme che il presidente ha ricordato, soggetto estraneo all'amministrazione, collegato al Parlamen-

to, nominato in un certo modo, d'intesa fra i Presidenti della Camera e del Senato, sentito il parere del ministro per l'ambiente, con il compito di segnalare le omissioni e le disfunzioni della pubblica amministrazione che possano compromettere l'ambiente ed altresì di esercitare l'azione civile conseguente al verificarsi del danno, non in via esclusiva, ma concorrente. Ecco il punto importante: l'*ombudsman* deve raccogliere anche semplici denunce, per poi trasmetterle alle Camere, ai consigli regionali, provinciali e comunali. L'azione civile deve essere da lui promossa, non in via esclusiva, bensì assieme ad altri soggetti, quali il ministro per l'ambiente, i sindaci e gli amministratori. Si tratta di funzioni non estranee, tra l'altro, al nostro ordinamento; nel processo civile il pubblico ministero può esercitare l'azione penale assieme alla parte: ci sono esempi in questo senso.

Non voglio dilungarmi sul testo, ma soltanto dire che al fine di rafforzare l'azione di responsabilità, al fine di far sì che non ci siano quegli inconvenienti denunciati dalle associazioni ambientalistiche, che hanno preoccupato i colleghi, sono già previste norme non originarie (testo unico del 1934 delle leggi sulla Corte dei conti, nonché il punto 4 dell'articolo 18 come riformulato da me e dal collega Loda). Recependo il testo unico che parla di responsabilità per dolo o colpa grave, nel punto 5 abbiamo previsto che l'omissione dolosa o con colpa grave della denuncia di cui al comma precedente fa sorgere, a carico di coloro che emisero la denuncia, responsabilità civile concorrente per il danno ambientale. Oltre ad una serie di altre norme che non sto a ricordare, abbiamo specificato che le somme riscosse dallo Stato a seguito di sentenze di condanna per danno ambientale sono vincolate ai fini di risarcimento ambientale, con priorità per le zone in cui si sono determinati danni ambientali che hanno formato oggetto di risarcimento. A tale scopo si è istituito un apposito capitolo nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato: qui, in un certo senso, vi è l'eco delle polemiche che infuriarono sul condono.

A questo punto, desidero sottolineare alcuni « ritocchi » da apportare al testo proveniente dal Senato. Un arretramento si registra nel primo comma dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 16 licenziato dalla Camera. L'articolo da noi approvato recitava: « qualunque fatto doloso e colposo che cagioni la lesione dell'interesse della collettività alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente o dei singoli beni ambientali deteriorandoli o distruggendoli in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento del danno pubblico prodotto dalla sua azione od omissione », mentre il primo comma del testo del Senato non fa alcun riferimento alle omissioni laddove, in materia di ambiente, si pecca spesso più per omissioni che per azioni. Inoltre, sempre nello stesso primo comma dell'articolo 18, si dice: « qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge ». La mia impressione è che in questo modo si limitino fortemente le ipotesi di responsabilità, in quanto possono aversi forme di responsabilità derivanti da inosservanza delle norme di buona tecnica o di buona prudenza. Al riguardo, ricordo che a Seveso non fu commessa alcuna violazione di legge, ma si trattò di inosservanza di norme di prudenza e di buona tecnica.

PRESIDENTE. Tutto il problema sorge per una volontà inutilmente specificativa del Senato. Infatti, se l'Assemblea del Senato non avesse specificato qual è la giurisdizione della Corte dei conti, le questioni che ora abbiamo davanti non sarebbero esistite.

AUGUSTO BARBERA. È la volontà sovrana del Senato. Mi sia consentito sottolineare altri due aspetti che il Senato ha ritenuto opportuno eliminare. Il primo concerne il punto 3 dell'articolo 16 del testo licenziato dalla Camera, che recita: « Tra il giudizio di responsabilità per danno pubblico e ambientale e gli altri giudizi non sussiste pregiudizialità ». È una norma importante che andrebbe ripristi-

nata per ragioni facilmente comprensibili. Il secondo aspetto concerne il riferimento oltre che all'ambiente, ai singoli beni ambientali, contenuto nell'articolo da noi approvato. Il Senato ha tolto il riferimento ai singoli beni ambientali: probabilmente, in via di interpretazione, l'ambiente comprende anche i singoli beni ambientali, tuttavia era prudente specificare.

PRESIDENTE. Desidero rappresentare ai firmatari dell'emendamento 18. 3 l'esigenza di provvedere alla quantificazione degli oneri finanziari dallo stesso recati. Qualora la Commissione si orientasse positivamente sull'emendamento, questo dovrebbe essere comunque trasmesso alla Commissione bilancio per l'espressione del parere di competenza. Conseguentemente, l'*iter* del provvedimento verrebbe sospeso.

ALDO BOZZI. Desidero intervenire sull'introduzione dell'istituto del difensore civico, che dovrebbe essere uno solo...

AUGUSTO BARBERA. Uno per regione.

ALDO BOZZI. Tale istituto fu prefigurato nel documento conclusivo della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali che ebbi l'onore di presiedere.

Ritengo, per altro, che introdurre tale istituto in questa sede sia un fatto alquanto « rivoluzionario »: è vero, il tema è seducente, ma merita meditazione ed una trattazione *ad hoc*. Quanto al primo comma dell'articolo 18 del testo del Senato, dire « in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge » significa eliminare la discrezionalità del giudice insita nella formulazione della Camera. Infatti, parlare di lesioni dell'interesse della collettività alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente o dei singoli beni ambientali comporta per il magistrato un'ampia sfera di discrezionalità che, ripeto, il Senato ha ristretto saggiamente.

PRESIDENTE. A mio avviso, la Commissione ha dinanzi a sé un quadro chiaro, ma complesso e carico di rischi per l'*iter* del provvedimento, pertanto, ritengo opportuno formalizzare un emendamento soppressivo dell'intero articolo 18.

Parto dallo stesso presupposto da cui ha preso le mosse l'onorevole Barbera: vi è disparità di opinioni tra Camera e Senato. Se su di essa avessimo la possibilità di realizzare un componimento, potremmo lavorare. Però, stante il silenzio che i gruppi hanno opposto alla richiesta di previsioni politiche sull'accoglimento delle modifiche da introdurre, credo che il componimento sia ancora lontano. Se questo componimento fosse stato a portata di mano, non vi è dubbio che dagli interventi dei rappresentanti dei gruppi sarebbe emersa la possibilità di una qualche soluzione in termini politici. D'altra parte, il presidente, anche nella sua qualità di relatore, ha esplorato e fatto una valutazione del quadro parlamentare che si è determinato e che lo induce a ritenere che nessuna strada modificativa ha ragionevoli possibilità di essere accolta, nemmeno forse - perché di questo non sono sicuro - la via più limpida che potrebbe essere quella della soppressione, al secondo comma dell'articolo 18, delle parole: « di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ». Tale soppressione costituirebbe la via lineare per un recupero dello *status quo* per quanto riguarda la Corte dei conti.

L'ipotesi di soppressione dell'articolo 18 è evidente nella sua finalità: non crea rischi di arretramento rispetto alla giurisprudenza creatrice della Corte dei conti. Desidero ricordare che l'articolo 18 fu inserito nel testo originario della Camera su nostra iniziativa, recuperandolo dalla proposta di legge Vernola ed altri sul danno pubblico ambientale. Già allora furono avanzate delle obiezioni, sostenendo che tale norma (articolo 16 del testo della Camera) meglio avrebbe trovato sede nella riforma della giurisdizione amministrativa e/o nella riforma della Corte dei conti che non in questo provvedimento. Ciò dal lato sistematico è esatto, trattandosi di un provvedimento istitutivo di un Ministero, anche se tutti erano d'accordo

sul fatto che un *iter* più rapido avrebbe consentito di consacrare un orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti già in atto. La preoccupazione che si ha oggi è che l'attuale formulazione dell'articolo 18 in effetti non consacri una giurisprudenza creatrice, ma crei difficoltà ad un suo ulteriore sviluppo; e non è comprensibile che in un testo di legge di carattere istituzionale si prevedano norme che consentano tale arretramento. Questo è il senso della mia proposta di sopprimere l'articolo 18. L'onorevole Rodotà ha avanzato l'obiezione che se rinunciamo alle garanzie giurisdizionali, le norme fondamentali della legge, quelle relative alla valutazione dell'impatto ambientale e alla dichiarazione delle aree ad alto rischio ambientale, corrono il pericolo di diventare semplici manifesti di buona volontà. In proposito ho qualche dubbio perché la valutazione dell'impatto ambientale attiene al procedimento amministrativo. La dichiarazione delle aree ad alto rischio ecologico è un atto di amministrazione che importa oneri, limitazioni e facoltà che non hanno nulla a che fare con lo strumento giurisdizionale, perché è il Governo che deve intervenire.

Pur non condividendo le obiezioni dell'onorevole Rodotà, esse non possono lasciare indifferenti. Ma proprio per queste ragioni la soppressione dell'articolo 18, in mancanza di un'altra soluzione, rappresenta la via migliore. Si verrebbe anche, in tal modo, incontro alle perplessità e preoccupazioni espresse da associazioni ambientaliste e da alcuni settori della magistratura. Colgo anzi l'occasione per rivolgere qui pubblicamente un sincero plauso a quei giudici che creano la giurisprudenza non per collaborare ad intrighi, ma per accrescere il grado di civiltà del paese; e sono dolente che in qualche parte del Parlamento si sia meno avanzati di questi buoni giudici.

Ribadisco, in conclusione, che la soppressione dell'articolo 18 è la via migliore, perché consente di andare avanti e di non fermarsi, e rappresenta una soluzione che non può creare difficoltà all'altro ramo del Parlamento.

ALDO BOZZI. Vorrei chiedere al presidente se, nell'ipotesi da lui prospettata, sono compresi anche i commi 4 e 5, al mantenimento dei quali – soprattutto del 5 – sono favorevole.

PRESIDENTE. In proposito mi rimetto alla Commissione.

AUGUSTO BARBERA. Anch'io sono favorevole al mantenimento del quarto e quinto comma dell'articolo 18 che hanno una loro autonomia.

TOMMASO ALIBRANDI. Aderisco alla proposta del presidente osservando, in merito ai commi 4 e 5, che non rappresentano un grave problema, perché già oggi la giurisprudenza ammette queste ipotesi.

PRESIDENTE. Di fronte all'ipotesi che si sta delineando credo sia importante conoscere il pensiero del Governo.

VALERIO ZANONE, *Ministro dell'ecologia*. La ringrazio, signor presidente, del tentativo che sta compiendo per arrivare ad una soluzione positiva del problema. Debbo dire che l'ipotesi della soppressione dell'articolo 18, di fronte alle difficoltà poste al Senato nella discussione in materia di danno ambientale, fu più volte prospettata, ma ho pensato, proprio in adesione al testo licenziato dalla Camera, che non convenisse scindere le norme relative alla istituzione del ministero da quelle che costituiscono uno strumento importante per l'esercizio del diritto all'ambiente. Aggiungo, in riferimento ad alcuni emendamenti presentati, che mi rendo pienamente conto delle gravi e forse insuperabili difficoltà che derivano dalla posizione del tutto distante e antagonistica che la trattazione del tema ha avuto al Senato rispetto alla Camera.

In merito alle proposte di modifica presentate, l'introduzione di un istituto del tutto nuovo, come quello del difensore civico limitato alla materia ambientale – previsto dall'emendamento Barbera 18. 3 – rappresenta senza dubbio una novità. Es-

so mi sembra sotto molti profili suggestivo, ma porrebbe problemi di ampliamento della discussione e una valutazione dei problemi di spese che rallenterebbero l'iter del provvedimento. Non sono invece nuovi gli emendamenti presentati dagli onorevoli Rodotà e Ferrara. L'emendamento 18. 1 è simile al testo sostitutivo dell'originario articolo 16 della Camera, presentato alla I Commissione del Senato dal suo presidente Bonifacio, su cui mi dichiarai esplicitamente a favore, ma che purtroppo non ottenne ulteriori consensi. Per questo ritengo che il testo proposto dall'onorevole Rodotà non avrebbe una favorevole accoglienza presso l'altro ramo del Parlamento. Anche la modifica volta a sostituire il riferimento all'articolo 22 del testo unico degli impiegati dello Stato con quello dell'articolo 52 del testo unico sulla Corte dei conti venne presentata al Senato, ma non trovò un consenso tale da poter essere approvata. A questo punto si pone il problema se lasciare intatto il testo dell'articolo 18 come pervenuto dal Senato, con ciò dando definitiva approvazione all'intera legge, ovvero prendere in considerazione ulteriori strade.

Certamente l'idea dello stralcio, proposta dal presidente, potrebbe facilitare molto la seconda lettura nell'altro ramo del Parlamento, ma credo che a questo punto tale ipotesi rappresenti un fatto politico che, indipendentemente dalle intenzioni del presidente e di coloro che condividono la proposta, potrebbe essere interpretato come un indebolimento dell'azione che vogliamo intraprendere in difesa dell'ambiente. A mio avviso, dell'articolo 18 devono essere quanto meno mantenuti in vita i commi quarto e quinto, nonché le altre norme che possiamo riuscire a mantenere integre. Non voglio nascondervi che ciò non faciliterà certamente l'*iter* del provvedimento al Senato. Comunque, questa possibilità di preservare ciò che dell'articolo 18 non trova nella Camera una opposizione insormontabile deve essere attentamente vagliata.

FRANCESCO LODA. La Commissione si trova dinanzi ad una scelta abbastanza delicata; vorrei esprimere con molta franchezza innanzitutto il primo giudizio sulla situazione in cui ci troviamo. L'iniziativa emendativa del gruppo comunista, nonché quella della sinistra indipendente, si è mossa in gran parte (e per quanto riguarda la proposta di modifica dei colleghi della sinistra indipendente alludo in particolare a quella cui noi ci siamo associati) con un senso di grande responsabilità, volto a non mettere in discussione la scelta operata dal Senato, ma soltanto a perfezionarla. Non ci eravamo mossi sulla strada - lo ha già detto il collega Barbera - di una scelta fra giurisdizioni; un punto rilevante dell'articolo 18 è legato alla officialità dell'azione di tutela rispetto al danno ambientale da parte di un organo che abbia il compito di agire di ufficio a salvaguardia dell'ordinamento e contro il danno ambientale. Questo era, in sostanza, l'insieme delle valutazioni che avevano ispirato, e hanno ispirato, la nostra iniziativa emendativa. Tuttavia, dobbiamo prendere atto di ciò che il presidente ci ha detto, cioè dei sondaggi operati presso il Senato, che hanno messo in evidenza come l'obiettivo prioritario sia rappresentato dall'approvazione del provvedimento. Non ci nascondiamo che la soppressione dell'articolo 18, dopo che la Camera e il Senato si sono soffermati sulla questione dando ambedue la propria disciplina ai problemi, non si presenta persuasiva agli occhi dei destinatari della legge; certamente si sta offrendo un'immagine negativa su una questione di grande rilievo.

Ora, mi rendo conto che sarebbe scorretto sopravvalutare la disposizione in esame, perché comunque questo provvedimento deve essere innanzitutto giudicato in relazione alle responsabilità che si attribuiscono al Ministero e sotto il profilo della congruità organizzativa del ministero stesso. Non ci possiamo nascondere che resta, dopo le scelte operate sia dalla Camera, sia dal Senato, un dato aperto di grande rilievo, che responsabilizza le forze politiche a trovare rapidamente una soluzione; non ci possiamo na-

scondere, inoltre, che lasciare aperto il problema dopo averlo disciplinato in modi diversi rappresenta un elemento più negativo di quanto poteva essere dedicare semplicemente la nostra attenzione all'istituzione del ministero senza affrontare fin dall'inizio questi problemi. Dobbiamo farci interamente carico, sul piano politico, del significato della soppressione, oggi, dell'articolo 18 e dobbiamo riconsegnare al Senato il provvedimento affinché verifichi la nostra scelta: scelta che a questo punto non possiamo non fare nostra in vista dell'obiettivo primario dell'approvazione del provvedimento.

Resta da definire la portata della soppressione. In merito all'esigenza di conservare i commi 4 e 5 dell'articolo 18, non posso che aderire alle considerazioni svolte dal collega Barbera. Conservandoli, non sfioriamo neppure l'ambito dei problemi sui quali si è innescato il contrasto con il Senato, infatti, l'altro ramo del Parlamento ha mantenuto la lettera della nostra scelta, per cui essi possono sopravvivere autonomamente rispetto al contenuto degli altri commi. Non così è per il primo comma. Pur apprezzando il rilievo che avrebbe l'acquisizione ordinamentale della definizione di danno ambientale, non nascondo che la soluzione adottata dal Senato è arretrata: quindi, non posso che richiamarmi nuovamente alle valutazioni formulate dal collega Barbera anche per le ineludibili questioni che rimarrebbero in piedi in ordine ai commi 2 e 3. Pertanto, ribadisco che siamo favorevoli alla conservazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 18, e contrari al comma 1.

PRESIDENTE. Condividendo le argomentazioni dei colleghi intervenuti, presento il seguente emendamento:

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 18.

18. 4.

Mi pare che dalle ultime parole del collega Loda possiamo contare su un ampio consenso.

GIOVANNI FERRARA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione su tale emendamento.

VALERIO ZANONE, *Ministro per l'ecologia.* Desidero manifestare perplessità in ordine alla soppressione del primo comma dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Stante la concomitanza di votazioni in Assemblea, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,15, è ripresa alle 18,10.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

VALERIO ZANONE, *Ministro per l'ecologia.* Insisto sulla necessità di mantenere il primo comma dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Mi chiedo se, in una situazione politico-parlamentare che appare delicata, non debba valutarsi l'ipotesi di approvare il provvedimento nel testo del Senato. Desidererei, al riguardo, conoscere l'avviso dei gruppi. Pertanto, al fine di consentire una riflessione in merito ai problemi posti dall'articolo 18, propongo di accantonarne per il momento la discussione, e di passare all'esame dell'articolo 19 e delle tabelle.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La Camera aveva approvato l'articolo 17 nel seguente testo:

ART. 17.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nella rubrica 38 (Ufficio del Ministro per l'ecologia) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-1987, che vengono per lo scopo integrati di lire 5 miliardi per l'anno 1985, di lire 10 miliardi per l'anno 1986 e di

lire 15 miliardi per l'anno 1987. Al maggiore onere di lire 5 miliardi per l'anno 1985, di lire 10 miliardi per l'anno 1986 e di lire 15 miliardi per l'anno 1987, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria sesta (interessi) del bilancio pluriennale 1985-1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato ha così modificato questo articolo che, in seguito all'introduzione degli articoli 14 e 16, è diventato l'articolo 19:

ART. 19.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nella rubrica 38 (Ufficio del Ministro per l'ecologia) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988, che vengono per lo scopo integrati di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno 1988. Al maggiore onere di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello specifico accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione le modificazioni apportate dal Senato all'articolo 19 (articolo 17 del testo approvato dalla Camera).

(*Sono approvate*).

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,15, è ripresa alle 18,20.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 18.

CARLO TASSI. La posizione del gruppo del MSI-destra nazionale, chiara e nota, mi esime da lunghe spiegazioni. In linea di principio siamo contrari alla profilerazione dei ministeri; i motivi del nostro dissenso sono stati recentemente sottolineati anche dal presidente del nostro gruppo, onorevole Pazzaglia, in Assemblea. Quando si discusse la legge sulla Presidenza del Consiglio la mia parte politica si dichiarò favorevole ad un Ministero per l'ambiente, a patto però che fosse un ministero serio, con tutti i poteri che sono oggi suddivisi tra diversi dicasteri (dell'agricoltura, dei lavori pubblici e così via). Doveva trattarsi, in altri termini, di un organismo che potesse essere operativo, e non soltanto indicativo delle necessità di tutela dell'ambiente.

Questo è il primo fondamentale motivo del nostro dissenso su tale provvedimento. Il secondo, ma non secondario, motivo è dato dalla sede in cui la nostra Commissione sta operando. Nella degradazione costituzionale e parlamentare si era giunti all'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali tramite decreto-legge. Ma per lo meno si rimaneva nell'ambito della riserva di legge d'Assemblea! Ora, invece, siamo ristretti in Commissione ad approvare l'istituzione di un Ministero che, per nostro conto, dal punto di vista strutturale nasce male e, sotto il profilo strettamente procedurale, malissimo. Per quanto attiene all'articolo in oggetto, riteniamo che rechi disposizioni piuttosto farraginose e di difficile attuazione oltre che, sotto il profilo strettamente penale (visto che concernono anche questioni che comportano responsabilità penale), irrispettose dei princìpi fondamentali in tale campo, trattandosi di norme generiche e senza un reale costrutto. Motivi di carattere generale e particolare, quindi, inducono il gruppo del MSI-destra

nazionale a votare contro questo articolo e il provvedimento nel suo complesso.

PRESIDENTE. Lascio alla Commissione decidere per il meglio, non intendendo esercitare alcuna pressione. Ma voglio ribadire che la scelta del mantenimento della sede legislativa non comporta assolutamente la rinunzia del potere politico e istituzionale - che sussiste sempre - di emendare. Tuttavia, sento il dovere morale di farvi presente che su una proposta vi è già stato un largo consenso, quella cioè di mantenere i punti 4 e 5; il punto 1, invece, pone seri problemi di raccordo istituzionale. Trovo difficoltà ad immaginare che si figuri positivamente una fattispecie di danno pubblico senza specificarne la procedimentalizzazione giurisdizionale. Ovviamente, dovremo sentire il parere del Governo.

ALDO BOZZI. La Commissione ha dato nella presente occasione prova di grande buona volontà e di senso di responsabilità politica; con la sola riserva del gruppo del MSI-destra nazionale, siamo tutti convinti dell'opportunità e della necessità di istituire il Ministero, pur con tutte le manchevolezze di carattere « condominiale », che presenta. Comunque, fatta la somma algebrica di difetti e vantaggi, questi ultimi risultano prevalenti. Dopo questa prova di buona volontà, ritengo opportuno mantenere il primo comma dell'articolo 18, che ha carattere definitorio e che può essere integrato sulla base dei princìpi generali per i quali, in mancanza di una norma derogatoria, la competenza non può non appartenere al giudice ordinario.

GIOVANNI FERRARA. In ogni ipotesi ?

PRESIDENTE. È tanto poco certo che si possano applicare i princìpi generali in materia di difesa e di associazione, che il seguito dell'articolo 18 è proprio nel senso di disciplinare ciò che per i princìpi generali non è sufficiente.

ALDO BOZZI. La definizione del danno contenuta nel primo comma si potrebbe considerare, a mio giudizio, una mera definizione. Ma se si vuole mantenere per agevolare il processo di approvazione da parte del Senato, non procureremo alcun danno.

GIOVANNI FERRARA. Come ho già espresso in modo del tutto informale, il gruppo della sinistra indipendente non può aderire alla proposta di stralcio dell'articolo 18 e alla tesi del collega Bozzi. Le considerazioni che ho sentito sono tali da chiudere il discorso sul mantenimento del primo comma; qualora si insistesse da parte del Governo e della maggioranza, mi permetterei di proporre un emendamento soppressivo delle parole da: « violazione » alle parole: « in base a legge ».

AUGUSTO BARBERA. Sono perfettamente d'accordo con quanto detto dal collega Ferrara, per due ordini di ragioni: in primo luogo, perché si sconvolgerebbero i princìpi del codice civile a proposito della colpa o del dolo; in secondo luogo, se venisse mantenuto, si costringerebbe il legislatore ad intervenire in continuazione per predisporre norme, mentre una *deregulation* presuppone che ci sia il minor numero di norme possibile.

PRESIDENTE. Mantenendo solo i commi 4 e 5 dell'articolo 18 si conserva la coerenza del testo, disciplinando la facoltà di denuncia delle associazioni ambientaliste previste dal provvedimento.

FRANCESCO LODA. Gli interventi che si sono susseguiti finora non hanno dato risposta al problema posto dal presidente; viceversa, vorrei che su questo ci fosse un chiaro pronunciamento da parte dei gruppi della maggioranza.

BRUNO VINCENZI. Per il gruppo della democrazia cristiana si era già pronunciato il collega Vernola; pur con tutte le riserve del caso, ci dichiariamo favorevoli.

VALERIO ZANONE, *Ministro per l'ecologia.* Se si vuole attuare il proposito di arrivare ad una rapida approvazione del testo in esame, è necessario confermare il testo licenziato dal Senato.

GUIDO DE MARTINO. Sarebbe, ad avviso del gruppo socialista, la via migliore e preferibile.

ALDO BOZZI. Anche il gruppo liberale si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

GIOVANNI FERRARA. Signor presidente, lei avrà notato che, nonostante il dissenso profondo espresso sulla procedura seguita, che ci lascia la bocca molto amara, e sul tipo di discussione svolta, che definiamo abdicatoria, il gruppo della sinistra indipendente ha dato un notevole contributo, perché crede bene o male alla procedura parlamentare, al lavoro legislativo; crede, inoltre, alla possibilità che ci sia, nonostante tutto, un colloquio, uno scambio di opinioni ed una comunicazione razionale tra le parti politiche. Ho l'impressione che siamo arrivati ad un punto – non è polemica con lei il riferimento – oltre il quale non è possibile andare. Il pericolo di un'eventuale crisi di Governo deve indurci a rinunciare anche all'unica modifica che la Commissione si appresta a introdurre ad un testo ritenuto unanimemente insoddisfacente? La Commissione affari costituzionali, allora, si presenta come un organo costretto ad approvare una legge non voluta, e a non modificare alcunché, venendo meno alle indicazioni prospettate, ai giudizi dati, alle valutazioni espresse. Siamo al di là di ogni concepibile forma non dico di *fair play,* ma di acquiescenza di questo organo parlamentare!

Di qui il mio appello alla maggioranza, ed in particolare al gruppo liberale specificatamente interessato al provvedimento, affinché non si venga meno alle ragioni di fondo della legislazione, specie in una materia come questa. Pur rendendomi conto di tutto, ritengo non si debba rinunciare a modificare un testo che la nostra Commissione, in altra sede, avrebbe ben altrimenti modificato ed approvato quanto al contenuto.

FRANCESCO LODA. Abbiamo ascoltato gli interventi dei rappresentanti dei gruppi della maggioranza i quali, evidentemente, intendono dare una conclusione all'*iter* legislativo, nonostante che valutazioni e motivazioni – largamente condivise – avessero portato ad un'adesione alla proposta soppressiva dell'articolo 18 avanzata dal presidente. Anche noi aderimmo a questa proposta ritenendo prioritario l'obiettivo della definizione del provvedimento e considerando che le due letture avevano prospettato, per le questioni sottese all'articolo 18, due discipline fortemente differenziate tra loro. Non a caso su tale problema sottolineammo la responsabilità che le forze politiche di maggioranza e di opposizione si sarebbero accollate, all'indomani dell'approvazione del provvedimento, affinché si colmasse un vuoto. In particolare, la soluzione adottata dal Senato, pur apprezzabile sotto molti aspetti, appare bisognosa di un perfezionamento, di una evoluzione positiva (questo, sia chiaro, non diminuisce le nostre responsabilità politiche); mentre l'ipotesi soppressiva prospettata dal presidente sembra migliore poiché lascia ampi margini per proporre le soluzioni più adeguate dei problemi.

Ora la maggioranza ritiene di concludere comunque l'*iter* del provvedimento: è una scelta che non possiamo accettare. Pertanto, manteniamo la nostra preferenza per la soluzione soppressiva, precisando che qualora si addivenisse alla decisione sostenuta dalla maggioranza, questa non potrà che motivare una nostra presa di distanza, cioè l'astensione dal voto conclusivo, e la richiesta al Governo di accettare un ordine del giorno – in aggiunta a quello che il ministro ha già dichiarato di accogliere – affinché attivi una iniziativa legislativa volta a colmare le lacune che ancora rimangono con l'approvazione del provvedimento.

La nostra iniziativa emendativa si preoccupava del vuoto relativo all'officia-

lità dell'azione di danno: un vuoto che oggettivamente rimane e sul quale non si potrà non intervenire. Quindi, o l'intera questione rimane aperta, senza intaccare ciò che attualmente è possibile perseguire in materia di danno ambientale, oppure la nuova disciplina deve essere rapidamente completata per non lasciare irrisolti i problemi evidenziati. Questi sono i motivi in base ai quali non condividiamo la scelta prospettata di concludere il procedimento legislativo. Il mio gruppo, quindi, non potrà che astenersi, tuttavia, prendiamo atto della volontà della maggioranza che vuole consegnare agli atti il provvedimento così com'è.

CARLO TASSI. A mio avviso, la norma dell'articolo 18 può essere considerata la norma vessata per eccellenza. Ho già avuto occasione di sostenere e di ripetere che le norme debbono rivestire i caratteri della generalità e dell'astrattezza per cui, ogni qualvolta che si specifica, ci si allontana sempre di più dalla validità della norma medesima. Il principio generale contenuto nell'articolo 2043 del codice civile, praticamente, è la traduzione del brocardo *neminem laedere* che sarebbe stato meglio richiamare in questo caso. Infatti, quando si parla di danno all'ambiente, scendendo nel particolare del deterioramento o della distruzione totale o parziale, si riempie di mine l'opera di chi, nella pratica interpretazione ed attuazione delle disposizioni legislative, dovrà provvedere con sentenza.

Il principio, quindi, deve essere generale. In base alla norma in esame, chiunque muti la destinazione di un bene senza alterarlo, distruggerlo o deteriorarlo - ma potendo determinare un danno grave - non incorre nel rigore della legge. Al punto 3 si prevede che l'azione di risarcimento del danno ambientale sia promossa dallo Stato e dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. Ciò è contraddettorio con quanto stabilito al n. 4, dove si pretende di inventare il diritto alla denuncia. Si attua così uno « strappo » all'ordinamento. Il diritto di denuncia è un diritto generale di tutti, siano associazioni o privati, perché rientra nel diritto di espressione del pensiero del cittadino che potrà rivolgersi al giudice penale e pretendere una risposta. L'obbligo della risposta alle denunzie: ciò significa, argomentando al contrario, che in tutti gli altri casi tale diritto viene meno ? No ! E allora la norma è assolutamente inutile, oltreché dannosa in termini di interpretazione per quanto riguarda l'intero ordinamento.

Ancora, al punto 5 si afferma il diritto delle associazioni individuate in base all'articolo 13 di intervenire nei giudizi. Perché non anche ai cittadini ? Perché prevedete che il diritto di denuncia può essere dato alle associazioni e ai cittadini, mentre quello di intervenire nei giudizi per danni ambientali viene concesso solo alle associazioni ? Tutto l'articolo è farraginoso e tale da non poter essere accettato. Il nostro voto, pertanto, non potrà che essere contrario, mentre avremmo potuto, in caso di soppressione dell'articolo come proposto dal presidente, arrivare ad un'astensione.

GIOVANNI FERRARA. Non so francamente come attenuare le considerazioni che mi vengono spontanee a questo punto del dibattito. La nostra opposizione alla sede legislativa era motivata dalla considerazione che la partecipazione alla discussione di un simile provvedimento in Commissione poteva essere - come in effetti è - molto ridotta. La partecipazione di un numero esiguo di deputati, se da una parte conferma la mia posizione in ordine al fatto che disegni di legge di tale importanza non possano mai essere discussi in sede legislativa, mi induce dall'altra a rappresentare la necessità di una pausa di riflessione che non sia soltanto dei colleghi, certamente autorevoli e responsabili che sono oggi in quest'aula a discutere di questo provvedimento, ma di altri colleghi della Commissione impegnati in Assemblea nella discussione sulla fiducia al Governo. Insisto affinché questo provvedimento, istitutivo di un Ministero della nostra Repubblica, considerando i suoi contenuti (quelli dell'articolo 18 spe-

cialmente) sia valutato in modo tale da soddisfare un minimo di partecipazione rappresentativa delle forze politiche.

PRESIDENTE. Pur considerando tutte le valutazioni espresse dai colleghi, il presidente non può non rilevare che la Commissione si è riunita in buona e debita forma. Ho anche sospeso la seduta per consentire una riflessione sul provvedimento. L'opinione che il presidente ha espresso prima è condivisa dalla maggioranza e dal Governo. Una parte dell'opposizione è radicalmente contraria – il gruppo del MSI-destra nazionale e quello della sinistra indipendente – mentre il gruppo comunista prende le distanze – come ha sostenuto l'onorevole Loda – accollando alla maggioranza l'onere di assumere la decisione, facendo dipendere da questa il mutamento del proprio atteggiamento che è stato favorevole non solo alla Camera, ma anche al Senato; ricordo che l'articolo 18 è stato votato al Senato da tutti i gruppi, tranne quello del MSI-destra nazionale. In queste condizioni, se qualche collega, chiunque sia, pone una questione di *fair play*, non una questione formale, il presidente ha seri dubbi sull'opportunità di mantenere una posizione che aveva solo fini conciliativi. Raccomando ai colleghi, ferma restando la legittimità della loro posizione politica e parlamentare, di considerare la posta in gioco e il fatto che sostanzialmente la materia di cui si tratta – la giurisdizione del danno pubblico ambientale – non attiene alla struttura dell'istituendo Ministero.

Faccio mia la giusta osservazione dell'onorevole Loda che ha posto in evidenza il fatto che su questo punto della legge bisogna tornare, e ciò impegna il Governo. Si tratta di questione interamente nuova, che è un merito aver inserito nel disegno di legge, ma si aggiunge all'intelaiatura di un ministero. Se avessimo travolto o alterato i poteri del ministro, ed i rapporti tra l'amministrazione che nasce ora ed altre amministrazioni, allora i dubbi avrebbero grande peso. Ma la questione che abbiamo eccepito è diversa, è nella legge, ma esterna al corpo ministeriale. Se le posizioni così risentite in termini espositivi e legislativi di alcuni commissari continuano a trovare spazio, non mi sentirei di forzare la buona volontà dei colleghi al di là del giusto.

FRANCESCO LODA. La nostra è stata una difficile e delicata discussione, perché dovevamo affrontare e risolvere dei problemi politici di notevole rilievo, con motivazioni che toccano sensibilità diverse. Tuttavia, voglio rimarcare una questione che mi sembra importante in questa sede. Quando il presidente ha posto un problema molto serio, perché poneva tutta la Commissione di fronte al fatto di dover in qualche modo ribadire il senso stesso di un dibattito sviluppato fino a poco prima, non a caso ho chiesto che si interpellassero i gruppi della maggioranza. L'ho chiesto perché intendevo valutare la serietà della maggioranza in ordine ad un problema preciso, cioè se i gruppi volessero o meno questa legge e in un certo modo piuttosto che in un altro. Nonostante avessimo offerto un contributo non indifferente ciò poneva il nostro gruppo nella condizione di tirare le somme. Ora, i gruppi della maggioranza hanno detto di volere la legge, e di questo abbiamo preso atto; si tratta di un punto politico su cui volevamo acquisire il parere e la volontà della maggioranza.

È emerso anche un dato molto preciso, cioè la volontà di chiudere il capitolo della legge sul Ministero e tuttavia noi, proprio riflettendo il carattere del contributo dato alla legge, riteniamo di prenderne le distanze e di modificare l'atteggiamento precedente. Ciò per un motivo molto semplice, signor presidente: la legge al nostro esame istituisce il Ministero dell'ambiente e la responsabilità di tale istituzione appartiene principalmente alla maggioranza e al Governo. Il motivo che ci aveva indotto a esprimere parere favorevole al provvedimento era legato alla qualificante disciplina dell'articolo 18. Potevamo anche accedere ad una sua eventuale soppressione – impregiudicati i problemi – e questo ci avrebbe posto un problema di valutazione complessiva. L'attua-

le formulazione dell'articolo 18 non ci consente di mantenere la valutazione di allora. Prendiamo atto del fatto che i gruppi della maggioranza desiderano arrivare alla conclusione dell'*iter* del provvedimento; sia chiaro che se questo non avviene la responsabilità è della maggioranza. Ritengo, quindi, che debba essere fissato un termine perché il Governo assuma le iniziative legislative volte a colmare le lacune che deriveranno dall'approvazione dell'articolo 18.

BRUNO VINCENZI. Vorrei spiegare brevemente le ragioni per cui ho aderito alla soluzione prospettata dal presidente, che nasceva da una valutazione oggettiva della situazione, nella considerazione dei possibili ostacoli che si sarebbero frapposti all'ulteriore *iter* del progetto di legge. Già il collega Vernola si era negativamente pronunciato sulle modifiche intervenute al Senato, ma aveva concluso che per evitare lungaggini che potrebbero compromettere la nascita del Ministero, necessario ed urgente, il gruppo democratico cristiano si dichiarava a favore del provvedimento che speriamo possa essere approvato oggi stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Spadaccia ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 18, secondo comma, sopprimere le parole: « di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

18. 5.

GIANFRANCO SPADACCIA. Chiedo scusa ai colleghi per non aver potuto partecipare alla prima parte della discussione, a causa di un incontro del comitato promotore del *referendum* antinucleare. Ho comunque avuto informazioni dello stato del dibattito; consentitemi di esprimere qualche preoccupazione. Voglio dire con molta franchezza al ministro Zanone, ma anche al collega Loda e al gruppo comunista, e voglio dirlo con molta amarezza, che fra Camera e Senato, sulla questione dell'articolo 18, non si è realizzato solo uno scontro di carattere tecnico o di interesse, ma qualcosa di più. Non avrei dato molta importanza alla questione se nella mediocrità del testo complessivo sul ministero la stessa non fosse assurta a questione-simbolo. Lei, signor ministro, troverà difficoltà, giorno per giorno, per costruire le sue funzioni; qualche ministero le attribuirà alcuni « controversi » poteri che dovrà strappare alle altre amministrazioni e ai comitati interministeriali.

La questione del danno ambientale come era stata impostata alla Camera, al di là forse delle stesse intenzioni, nell'opposizione che ha suscitato al Senato, è diventata una questione « simbolo ». Lei, signor ministro, avrà grandi difficoltà ad esercitare i suoi poteri e a costruire le sue funzioni dopo il voto dell'altro ramo del Parlamento. Questa spinta, questa pressione è irrazionale ed è in parte fondata sulla paura di dover andare avanti e chiudere la vicenda a tutti i costi, a rischio di ritornare indietro rispetto all'istituto che avevamo creato. In questo modo pecchiamo di paternalismo nei confronti dei colleghi senatori. Se vi è dissenso, questo deve essere affrontato tenendo conto delle ragioni degli altri; deve essere affrontato e non subìto, magari per poi rispondere alla Commissione affari costituzionali del Senato con qualche altro puntiglio anche su leggi che non avranno nulla a che fare con questa.

La questione, caro Loda, è politica: si è parlato di un « superpartito degli amministratori », che si è fatto valere al Senato: si dica chiaramente che la Corte dei conti va abolita e sostituita in qualche modo, ma finché non viene abolita dobbiamo mantenerla in vita. Non credo che il problema sarebbe prevalso al Senato se non fosse prevalsa una paura degli interessi precostituiti, una paura irrazionale, perché possiamo avere dalla Corte dei conti tutti i pareri che vogliamo; tale organo conduce molte istruttorie, e le conduce in modo da agire soprattutto come deterrente nei confronti dell'incuria, delle omissioni o delle azioni dei pubblici amministratori. Allora, se il problema è in questi termini, credo sia impostato in modo sbagliato; proprio perché ho parteci-

pato ai lavori di questa Commissione ho visto che, quando abbiamo affrontato la questione del danno ambientale, in tutti i gruppi politici (sono qui presenti alcuni « padri » di questa legge: il collega Bozzi è stato uno di quelli che l'ha formulata, per non parlare di Vernola, di Rodotà, di Ferrara, di Barbera e dello stesso Loda) era presente una preoccupazione diversa, che in questo caso era la preoccupazione della difesa dell'ambiente e la preoccupazione, di fronte alla pressione degli interessi, non di punire gli amministratori, ma di fornire gli stessi degli strumenti di resistenza nei confronti di tale pressione. Questo, infatti – la possibilità cioè che gli amministratori siano chiamati a rispondere dei danni ambientali – li difende dalle pressioni rispetto alle quali oggi sono indifesi; dobbiamo dire le cose come stanno.

Se al Senato, nell'assenza dolosa dell'attenzione degli organi di stampa e dell'opinione pubblica, è prevalsa l'altra linea, non significa che la Camera debba accettare le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, faremmo, infatti, un pessimo servizio a noi stessi, al Parlamento e ai pubblici amministratori e ciò significherebbe alzare bandiera bianca e rinunciare alle nostre aspirazioni. Mi dispiace di essere intervenuto in ritardo ai lavori della Commissione, ma vi invito a riflettere. Il mio emendamento è ragionevole. Mi muovo nell'ottica del presidente al fine di evitare guerre civili tra i due rami del Parlamento. Secondo me, non si può compiere un passo indietro rispetto alla figura giuridica del danno ambientale.

PRESIDENTE. Affinché lei possa aver chiara la situazione, ricordo che siamo alla fine del dibattito con un'ipotesi di mantenimento dell'articolo 18 del testo del Senato.

GIANFRANCO SPADACCIA. Io sostengo che occorre modificare l'articolo 18, senza per questo tornare al testo approvato dalla Camera oppure introdurre il testo Bonifacio, il quale, rispetto a quello della Camera, è migliorativo. Il mio emendamento fa salve le competenze della Corte dei conti, eliminando le limitazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ripeto, si tratta di un passo indietro rispetto alla legislazione ed alla giurisprudenza di questo organo, in quanto lo vincola.

Se è questo che il ministro vuole, tanti auguri! Se lo prenda pure! Il dato importante è che già da domani ci sarà un cattivo Ministero dell'ambiente, magari con qualche funzionario in più e qualche falso potere in più, ma i limiti e gli effetti negativi di questo arretramento si ripercuoteranno sull'intero Ministero e travolgeranno anche lei. Non credo di approvare un testo massimalista. Eliminiamo, però, il riferimento all'articolo 22, lasciando « correre » la giurisprudenza della Corte dei conti, salvo l'intervento rituale della Corte di cassazione o della Corte costituzionale.

Pertanto, vi invito a riflettere. Invito lei, signor ministro, ad attendere una settimana, non di più. Non credo, del resto, che il Senato potrebbe fare il « braccio di ferro » perché non ne ha motivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Rodotà e Ferrara 18. 1.

(*È respinto*).

GIANFRANCO SPADACCIA. Preannuncio che avanzerò una richiesta di sospensione del procedimento, dopo l'approvazione dell'articolo 18, al fine di disporre del tempo necessario per procedere alla raccolta delle firme volte a richiedere la rimessione all'Assemblea dell'esame del progetto di legge.

PRESIDENTE. La informo che l'articolo 18 è l'ultimo che deve essere votato dalla Commissione.

AUGUSTO BARBERA. Sarei disposto a ritirare l'emendamento 18. 3, a partire dal comma 12, qualora il ministro si dichiari disponibile circa la previsione, in futuro, della figura del difensore civico nel settore dell'ambiente.

VALERIO ZANONE, *Ministro per l'ecologia*. Confermo il mio positivo interesse per la proposta suggestiva di introduzione nel settore dell'ambiente della figura del difensore civico.

AUGUSTO BARBERA. Ritiro dell'emendamento 18. 3, la parte dal comma 12 fino alla fine.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Barbera e Loda 18. 3 per la restante parte.

(*È respinto*).

Ritiro il mio emendamento 18. 4.

Pongo in votazione l'emendamento Rodotà, Ferrara, Loda e Barbera 18. 2.

(*È respinto*).

Passiamo all'emendamento Spadaccia 18. 5.

GIANFRANCO SPADACCIA. Il mio è ancora un appello alla riflessione e tale appello comprende anche il ministro, perché le cose che prima ho detto con vivacità e aggressività - e che continuerò a dire nella stessa maniera - sono cose serie e su di esse si dovrebbe riflettere attentamente. Trovarsi domani con un Ministero dell'ambiente con qualche falso potere in più, ma in realtà con qualche potere in meno di altri organi dello Stato in difesa dell'ambiente, non credo possa essere vantata come una grande vittoria; e la prima istruttoria che venisse bloccata dalla Corte dei conti sarebbe la prima grande sconfitta del neo ministro, che comincia male il suo lavoro. Non parlo per inimicizia, perché non ho personali interessi in materia né, come credo, li ha il ministro Zanone. Lo invito solo a riflettere sul mio emendamento perché sono convinto che una formulazione del genere non potrebbe non essere accolta dal Senato.

FRANCESCO LODA. Dichiaro di astenermi sull'emendamento Spadaccia (*Applausi del deputato Spadaccia*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Spadaccia 18. 5.

(*È respinto*).

Pongo in votazione le modificazioni apportate dal Senato all'articolo 18 (articolo 16 del testo approvato dalla Camera).

(*Sono approvate*).

La seduta, sospesa alle 19,25, è ripresa alle 20,10.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge.

Avverto che i deputati Aglietta, Calderisi, Corleone, Pannella, Rutelli, Spadaccia, Stanzani Ghedini e Teodori hanno avanzato richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge. Analoga richiesta è stata avanzata dai deputati Rodotà, Bassanini, Nebbia, Giovannini, Minervini, Onorato, Ferrara, Balbo, Mannuzzu, Masina, Codrignani, Tamino, Ronchi, Pollice, Russo Franco e Calamida.

Faccio presente che tale richiesta non ha comunque effetto poiché i sottoscrittori non raggiungono il richiesto *quorum* di un decimo dei componenti l'Assemblea.

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Labriola e Barbera hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La I Commissione affari costituzionali,

considerate le circostanze in cui si è concluso l'*iter* legislativo per l'istituzione del Ministero dell'ambiente, confermando le proprie scelte e orientamenti in materia di garanzie civili e giurisdizionali sulla protezione dell'ambiente e della repressione e prevenzione del danno pubblico ambientale,

impegna il Governo

alle opportune iniziative per pervenire ad un soddisfacente assetto della materia anche avvalendosi dei nuovi poteri e delle significative responsabilità attribuitigli dal provvedimento in questione, in un quadro

di volontà politica che la Camera non mancherà di stimolare e vincolare con la propria iniziativa;

in particolare impegna il Governo a presentare alla Camera in tempi rapidi un disegno di legge che garantisca l'officialità dell'azione di danno ambientale anche attraverso la previsione della figura di un difensore civico per l'ambiente.

0/1203-1298-B/1/1.

Gli onorevoli Loda e Barbera hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La I Commissione affari costituzionali,

esaminato il disegno di legge n. 1203-1298-B concernente « Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale »;

impegna il Governo

in sede di determinazione delle attribuzioni dei servizi del Ministero a prevedere espressamente una specifica competenza relativa agli interventi ecologici.

0/1203-1298-B/2/1.

VALERIO ZANONE, *Ministro per l'ecologia.* Accetto entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato da me e dal collega Barbera, accettato dal Governo, non insisto per la votazione.

Chiedo all'onorevole Loda se insista per la votazione del suo ordine del giorno accettato dal Governo.

FRANCESCO LODA. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIOVANNI FERRARA. La dichiarazione di voto a nome del gruppo della sinistra indipendente credo sia ormai più che motivata e giustificata in considerazione dell'atmosfera che si è venuta a creare, per cui votare contro il provvedimento comporta una forma di colpevolezza di chi esprime in questo Parlamento, in questa Commissione, un orientamento che sarebbe normale manifestare in altri parlamenti. Visto il clima che si è creato, esprimo tutta la mia comprensione ed anche la mia ammirazione per l'altissimo senso di responsabilità dimostrato dai colleghi e compagni del gruppo comunista, i quali - dopo aver condotto una battaglia, che condivido fino in fondo, per una modifica di questo disegno di legge che potesse rendere per lo meno intelleggibile, comprensibile e giustificabile l'istituzione del Ministero, di fronte a chi lo considerava come una catastrofe o come qualcosa di impossibile - hanno preso le distanze dal provvedimento, dichiarando di astenersi, chiedendo alla maggioranza di esprimersi e chiedendo altresì alla maggioranza di assumersi tutta intera la responsabilità del disegno di legge. Credo che questo altissimo senso di responsabilità abbia colto nel segno. Non condivido affatto - lo dico con molta fermezza e pacatezza - l'atteggiamento di chi ritiene che si debba comunque votare ed approvare il provvedimento; non condivido l'idea che il disegno di legge debba essere approvato soltanto perché sarebbe peggio provare a modificare il testo, in considerazione dei possibili ostacoli che potrebbero sorgere.

Del resto, signor presidente, lei sa benissimo che abbiamo esercitato tutta la pressione politica possibile per opporci all'assegnazione del provvedimento in sede legislativa a questa Commissione; devo ricordare ai colleghi che degli emendamenti sono stati approvati con la presenza di pochissimi commissari, cosa francamente inconsueta qui. Questi emendamenti, che nessuno vuole, non hanno alcun rilievo formale, ma costituiscono un dato politico, e non solo politico. Si tratta di un dato molto preoccupante, che mi induce ad esprimere non soltanto un voto contrario, ma anche considerazioni molto amare sul modo in cui le procedure parlamentari vengono usate e a mio parere (non vi è nessun apprezzamento personale

negativo) distorte, infatti, si presume che una Commissione legislativa decida l'istituzione di un Ministero non dico a ranghi completi, ma almeno a ranghi maggiori di quelli che abbiamo avuto finora.

Soltanto sette o otto deputati hanno partecipato alle deliberazioni concernenti i singoli articoli di questo disegno di legge. Ciò significa che in realtà il gruppo al quale appartengo deve modificare l'atteggiamento che aveva assunto precedentemente sull'originario testo di legge; in quella circostanza, pur essendo stati – come lei, signor presidente, ha amichevolmente osservato – piuttosto severi sul provvedimento, esprimemmo un atteggiamento di astensione, motivando ampiamente le ragioni per cui non potevamo aderire a quel testo. Mi richiamo ora a quelle motivazioni, ma a questo punto il voto del gruppo della sinistra indipendente si tramuta da voto di astensione a voto contrario, perché il testo licenziato dal Senato peggiora enormemente quello della Camera, soprattutto sotto il profilo istituzionale. Comprendo l'ambizione di costituire un nuovo Ministero; comprendo anche la disponibilità encomiabile, ma di fronte ai problemi dell'ambiente ritengo che debba essere creata una struttura dicasteriale che non si riduca soltanto all'ambizione di dare un nome ad una funzione che rappresenta, in fondo, esclusivamente una « rincorsa del concerto ».

Non avremo un ministro che possa esercitare funzioni di qualche rilievo, ma un ministro che rincorrerà gli altri ministri per avere il concerto su qualsiasi provvedimento, atto e comportamento che sia degno di qualche rilevanza esterna. Si tratterà di una struttura « minidicasteriale » e il dato più impressionante e preoccupante è rappresentanto dal fatto che il testo al nostro esame fa arretrare enormemente l'evoluzione che il nostro ordinamento aveva salutato in tema di difesa dell'ambiente. Nonostante le assicurazioni, gli sforzi ed i tentativi che anche lei, signor presidente, ha autorevolmente compiuto per modificare il testo in senso tale da evitare un arretramento su questo piano, la maggioranza ha ritenuto di dover approvare il provvedimento così com'è. Credo che questa sia una pagina negativa, non certo esaltante, della vita parlamentare e costituzionale del paese. Per queste ragioni, signor presidente, la mia parte politica voterà contro il progetto di legge in esame. Visto che le urne non sono ancora aperte, mi auguro che altri colleghi intervengano con strumenti diversi, affinché il provvedimento non raggiunga il risultato da noi auspicato e voluto se almeno fosse stato modificato l'articolo 18.

GIANFRANCO SPADACCIA. Ho consegnato poco fa la richiesta, corredata dalle firme dei miei colleghi, di rimessione all'Assemblea del provvedimento in discussione. Debbo dire che mi è costato farlo in quanto anch'io auspico – mi si riconosca la sincerità – l'approvazione del provvedimento. Il disegno di legge al nostro esame non mi piace, come non piace alla maggior parte dei colleghi, tuttavia, nella caoticità del nostro ordinamento ministeriale, siamo stati costretti a rassegnarci al danno minore. Il nuovo dicastero, infatti, può essere considerato una sorta di « tribuno » dell'ambiente, che inseriamo in un ordinamento ministeriale ancora tradizionalmente consegnato ai potenziali nemici dell'ambiente, cioè a coloro che si preoccupano di opere e di iniziative, senza considerare l'impatto che queste possono avere sull'ambiente e sull'ecologia del paese. Non scorgo in aula i missini, evidentemente le loro firme non sono ancora arrivate (può darsi che non le abbiano presentate), ma mi auguro che altri colleghi si aggiungano a noi, affinché la rimessione del progetto di legge all'Assemblea possa consentire un ripensamento sul grave errore che oggi è stato commesso con l'approvazione dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dalla Camera in prima lettura.

In effetti, molte ragioni hanno congiurato a compiere questo errore. Ho parlato della fretta, giustificata anche dalle frustrazioni cui giornalmente deve incorrere il ministro dell'ecologia, che speriamo possa diventare ministro dell'ambiente. Al-

la fretta si è aggiunto un motivo che era già nell'aria di Montecitorio: la paura di una crisi di Governo che potesse determinare il rinvio di qualche mese - non di qualche giorno o settimana - del provvedimento. A mio avviso, nel momento in cui affrontiamo questioni di carattere generale oppure quando ci preoccupiamo dello « strumentario » giuridico e strutturale occorrente per esaminare un problema come quello ambientale, dobbiamo impegnarci affinché il lavoro venga compiuto nel migliore dei modi. È vero, la ricerca del meglio spesso è nemica del bene, però, nel caso specifico, valeva la pena di affrontare un dibattito e uno scontro politico in quanto l'argomento era essenziale. Tuttavia, anche se le firme non verranno raccolte, avremo compiuto il nostro dovere, signor ministro Zanone. Avremo risposto anche noi esclusivamente alle nostre convinzioni e coscienze! Non sono uno che partecipa per combattere, perché ritiene più importante partecipare che vincere. Quando partecipo spero di vincere! In questo caso mi seccherebbe perdere perché è una questione importante, che lei ha gravemente sottovalutato.

Signor ministro, non deve interpretare come un fatto di inimicizia i miei auguri. In un mondo politico in cui mancano le norme e gli strumenti, spesso persino gli ordinamenti, siamo costretti a registrare che gli effetti d'annuncio, i messaggi e il loro valore simbolico acquistano un valore politico importante. L'arretramento su un aspetto così importante, che la Camera aveva voluto tale in prima lettura, è un effetto d'annuncio negativo sul funzionamento del Ministero dell'ambiente. È un simbolo di negatività, di limitazione dei poteri del suo Ministero. Quindi, non soltanto volevo vincere, ma avrei sperato di concludere la battaglia insieme con lei, signor ministro, con i colleghi Rodotà, Bozzi, Vernola, Labriola, Barbera, nonché con i colleghi comunisti, i quali avevano affermato il principio del danno ambientale all'epoca dell'esame del provvedimento in sede redigente. Mi dispiace che non sia stato così, tuttavia, ho voluto testimoniare fino in fondo la gravità della scelta che avete compiuto. Viene messo sempre nel conto il mio viscerale anticomunismo: potete credermi, non lo sono mai stato. Ho avuto dei conflitti ideali, di valore, con il partito comunista, ma non mi considero e non sono mai stato un anticomunista. Non credo sia illegittimo o riprovevole essere anticomunista, anzi, ritengo sia una posizione legittima come qualsiasi altra.

Ripeto, non mi reputo anticomunista, anzi mi ritengo una persona estremamente interessata a facilitare il dialogo con il partito comunista, dialogo che deve essere condotto senza infingimenti, possibilmente sulla base dei valori. Non mi pare negativo il conflitto e il confronto registrato fra i compagni comunisti della Camera e del Senato...

AUGUSTO BARBERA. C'è anche tra i democristiani della Camera e del Senato.

GIANFRANCO SPADACCIA. Sì, ma siamo abituati a questo genere di differenziazioni all'interno della democrazia cristiana. Nel bene e nel male, dobbiamo riconoscere che questo partito storicamente ci ha abituati ad una differenziazione di posizioni che non è soltanto differenziazione politica all'interno dei gruppi dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento, è posizione diversificata tra l'uno e l'altro ramo del Parlamento. Quando esplode un conflitto politico tra il gruppo comunista della Camera e quello del Senato, credo che questo debba essere valorizzato, non sottaciuto; credo si debba andare al fondo dei problemi, degli interessi, delle ragioni e dei valori che il caso pone. Così facendo si cresce, altrimenti si mette il « silenziatore » sulle cose per le quali ancora vale la pena di partecipare all'attuale sistema politico. Queste sono cose positive, non negative, se le valorizziamo, se rispettiamo i nostri interlocutori. Ma che storia è mai quella che se Perna sbaglia... Rispetto il compagno Perna, non è una cariatide da accantonare, è una persona che crede, responsabilmente, in alcune

cose, e se non condivido ciò che lui dice debbo confrontarmi con lui, per la serietà che gli riconosco.

Credo che, anche da questo punto di vista, si sia commesso un grandissimo errore, non riflettendo adeguatamente su ciò cui andiamo incontro nei prossimi mesi. Il ministro afferma benevolmente che se è uscito « col dente rotto » o « storto » cercherà di raddrizzarlo. Mi unisco a questo auspicio, perché sono un combattente e quindi un ottimista, ma avrei preferito raddrizzarlo oggi quel « dente ». Ma l'abbiamo fatto « storto », abbiamo contribuito a farlo tale - questo voglio denunciare - e fa male; e può essere traumatico domani estirparlo e affrontare altri confronti, altri conflitti, grandi e di diversa natura. Le auguro, signor ministro, che riesca a raddrizzare il suo « dente », e le assicuro che il mio è un augurio sincero, non minaccioso né di cattivo auspicio. Ma intanto il « dente » è « storto e cariato » e se lo deve tenere, e non l'aiuterà di certo nel suo lavoro.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposta di legge Vernola ed altri: « Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale » (*Approvati, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato*) (1203-1298-*B*).

Presenti	24
Votanti	15
Astenuti	9
Maggioranza	8
Voti favorevoli	13
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Bozzi, Caria, De Martino, Demitry, Ferrara, Ianniello, Labriola, Nicotra, Pasqualin, Perrone, Soddu, Sterpa, Vecchiarelli, Vincenzi.

Si sono astenuti:

Barbera, Calvanese, D'Ambrosio, Fantò, Loda, Moschini, Soave, Vacca, Virgili.

La seduta termina alle 20,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO